



Università  
per Stranieri  
di Perugia

## **REGOLAMENTO DEL GARANTE DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA**

(Emanato con D.R. n. 212 del 30 giugno 2021)



### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina la figura del Garante degli Studenti, Organo di garanzia e tutela degli studenti dei Corsi di lingua e cultura italiana per stranieri, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 dello Statuto di Ateneo, nonché dei Corsi di laurea e laurea magistrale, dei master e dei Corsi di Dottorato dell'Università per Stranieri di Perugia.

Il Garante ha il compito di fornire consulenza e assistenza agli studenti nell'esercizio dei loro diritti.

### **Articolo 2 - Nomina e durata**

1. Il Garante degli Studenti è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere favorevole del Collegio dei rappresentanti degli studenti, tra soggetti esterni all'Università di provata competenza in tema di tutela dei diritti. A tal fine, viene indetta un'apposita procedura selettiva pubblica di valutazione comparativa dei curricula degli aspiranti. La valutazione comparativa - previo accertamento dei requisiti e della non sussistenza delle cause di incompatibilità - è effettuata da una Commissione presieduta dal Rettore e composta da altri due membri, designati dal Senato Accademico al suo interno. Il Rettore propone al Consiglio di Amministrazione il nominativo, selezionato dalla Commissione, da designare quale Garante degli Studenti.

2. Il Garante dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

3. Il Garante degli Studenti percepisce un'indennità fissata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

### **Articolo 3 - Funzioni**

1. Il Garante degli Studenti opera quale garante della conformità ai principi dello Statuto e del Codice Etico delle attività dell'Ateneo connesse alla didattica, alla ricerca e ai servizi agli studenti e a tutte le attività che incidono sui diritti e gli interessi degli stessi, intraprendendo ogni iniziativa finalizzata a segnalare e rimuovere le irregolarità, le carenze, le disfunzioni, i ritardi e gli eventuali abusi nei confronti degli studenti dei Corsi di lingua e cultura italiana per stranieri, dei Corsi di laurea e laurea magistrale, dei master e dei Corsi di Dottorato dell'Università per Stranieri di Perugia.

2. Il Garante degli Studenti, in particolare:

- riceve ed esamina segnalazioni ed esposti degli studenti relativi a comportamenti di organi, strutture uffici o singole unità di personale dell'Università, ritenuti in violazione della normativa o del codice etico di Ateneo, tutelando la parte lesa da ogni ritorsione, operando per dirimere la questione e trasmettendo le sue conclusioni all'organo competente
- vigila sulla corretta applicazione della disciplina relativa al diritto allo studio e alla carriera degli studenti nonché alla didattica dei *corsi di lingua*, sulla base del quadro normativo in vigore



- compie ogni atto necessario per l'istruttoria dei fatti e, tenendo conto delle funzioni degli Organi, delle Strutture e degli Uffici amministrativi nonché delle caratteristiche del caso, promuove e verifica una pronta ed efficace soluzione alle questioni poste
  - assiste gli studenti nelle azioni dirette ad assicurare un'adeguata ospitalità
  - verifica che i loro diritti siano garantiti con riferimento alla fornitura di servizi da parte delle strutture pubbliche e private della città
  - attiva ogni iniziativa utile a corrispondere alle emergenze relative allo stato di salute degli studenti
  - monitora l'adozione delle misure necessarie a tutela della rappresentanza negli organi accademici, con particolare riguardo all'accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di legge e in quanto necessario all'espletamento del mandato.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Garante è comunque tenuto alla tutela della riservatezza di quanti si rivolgono al suo ufficio e all'osservanza del segreto di ufficio riguardo alle informazioni comunque acquisite nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Articolo 4 - Modalità di intervento**

1. Il Garante degli studenti interviene di propria iniziativa o su istanza di soggetti, singoli o associati, che rilevino abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, omissioni, violazioni di legge o di principi di buona amministrazione, posti in essere nell'ambito dell'attività universitaria.
2. Il Garante può essere interpellato dagli studenti in forma scritta od orale, secondo le modalità rese note. La formalizzazione delle istanze deve comunque sempre avvenire per iscritto, con le modalità indicate nel sito istituzionale di Ateneo. In ogni caso il Garante non procede a seguito di segnalazioni anonime.
3. Il Garante, valutato il fondamento e la ragionevolezza dell'istanza, esercita le proprie funzioni attraverso richieste di informazioni e proposte inoltrate direttamente al servizio responsabile dell'atto o del comportamento, nel rispetto dei principi generali enunciati nello Statuto di Ateneo, e nei limiti previsti dal presente regolamento e dalla Carta dei diritti degli studenti.
4. L'Amministrazione collabora con il Garante per l'espletamento in tempi congrui delle sue funzioni e assicura al Garante l'autonomia operativa e l'accesso agli atti, documenti, dati ed informazioni, ritenuti necessari allo svolgimento dei suoi compiti. Il Garante, qualora rilevi inadempienze, disfunzioni, carenze, ritardi dell'azione amministrativa, è tenuto ad investire della questione il Rettore ed il Direttore Generale per gli aspetti di relativa competenza, allegando una relazione sui fatti.
5. Al termine dell'istruttoria, il Garante può trasmettere osservazioni o proposte all'organo o alla struttura competente, e può altresì formulare la richiesta di rimuovere situazioni lesive dei diritti o degli interessi degli studenti.
6. Il Garante che, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi atti o comportamenti per i quali possa configurarsi una responsabilità disciplinare di studenti, docenti o altro personale dell'Ateneo,



interrompe il procedimento rimettendone la competenza al Rettore, il quale si avvarrà degli organi preposti allo scopo.

7. Il Garante informa gli studenti dell'esito degli accertamenti eseguiti e degli eventuali provvedimenti assunti dall'Università entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa istanza.

### **Articolo 5 - Relazione annuale**

1. Il Garante degli Studenti invia annualmente al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, alle Commissioni paritetiche docenti-studenti e al Collegio degli Studenti una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, redatta nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, contenente eventuali segnalazioni e proposte di innovazioni normative o amministrative oltre ad una parte statistica sulle istanze pervenute all'Ufficio. Nella relazione il Garante può segnalare situazioni meritevoli di considerazione e tutela, sollecitando gli opportuni atti, provvedimenti o soluzioni pratiche. Alla relazione annuale viene data idonea pubblicità.
2. In casi di particolare importanza od urgenza, il Garante può trasmettere al Rettore apposite segnalazioni su specifiche questioni, segnalando anche i provvedimenti opportuni per superare le problematiche rilevate.

### **Articolo 6 -Indipendenza, riservatezza e segreto d'ufficio**

1. Il Garante degli Studenti è un organo indipendente non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale agli organi dell'Università, è tenuto esclusivamente al rispetto della normativa vigente.
2. Il Garante è tenuto alla riservatezza dei dati personali ed al segreto d'ufficio riguardo alle fonti delle informazioni acquisite.
3. Nel rispetto della normativa vigente, il Garante si impegna ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del soggetto che effettua la segnalazione.

### **Articolo 7 – Pubblicità**

1. D'intesa con il Garante degli Studenti, l'Ateneo stabilisce le modalità volte a dare adeguata pubblicità alla funzione, alle attività e all'ufficio del Garante degli Studenti.

### **Articolo 8 - Norme finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all'Albo online dell'Ateneo.